

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 125

## PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati ORIGLIA, de' COCCI, CARCATERRA**

*Presentata il 20 giugno 1963*

Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tendenza dello stato democratico di assicurare, in adempimento di un preciso dettato della Carta costituzionale, un piano di sicurezza sociale al più elevato numero di cittadini, ha già raggiunto traguardi ragguardevoli. Le più recenti provvidenze in materia attestano, poi, che la tutela previdenziale non rappresenta una esigenza, ed un diritto soltanto di quanti prestino la loro opera nel quadro del lavoro subordinato, ma è divenuta una necessità per importanti categorie di imprenditori autonomi e di esercenti libere professioni.

È divenuto, pertanto, indispensabile che idonee provvidenze assicurative siano riconosciute a favore delle categorie commerciali — con ciò intendendosi tanto gli esercenti attività commerciali ed i loro familiari coadiuvanti, quanto i venditori ambulanti e gli ausiliari del commercio — tuttora prive della relativa tutela.

Tale intento di inserire i ceti mercantili italiani tra i settori del lavoro autonomo che godono dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, non solo è doveroso alla luce di un obiettivo di giustizia perequativa tra i cittadini, ma è altresì necessario per evitare squilibri tra le varie situazioni.

Già nella passata legislatura ebbi l'onore di presentare un analogo disegno di legge in materia (n. 2006) che tendeva a migliorare, almeno parzialmente, le disposizioni previste

in merito da altro progetto d'iniziativa degli onorevoli Valiante, Merenda ed altri (n. 1671). Da allora è intervenuto un fatto nuovo che, ove fosse necessario, sottolinea ancor più la necessità di colmare la grave lacuna assicurativa nel settore del commercio: intendo riferirmi alla entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

L'odierna iniziativa, quindi, intende completare il capitolo della sicurezza sociale del settore già parzialmente coperto con l'assicurazione contro le malattie, ed intende risolvere il problema previdenziale degli operatori commerciali, avuto soprattutto riguardo al rischio insito nella loro stessa attività, che troppo spesso riserva irreparabili ripercussioni economiche agli interessati.

Volendo riassumere sinteticamente i criteri cui si è ispirata l'odierna proposta, essi possono così indicarsi:

1°) assicurare il trattamento di previdenza a favore delle categorie esercenti attività commerciali, ivi compresi gli ausiliari del commercio ed i venditori ambulanti, attraverso una regolamentazione completa del settore;

2°) estendere il pensionamento, con caratteri di equità contributiva, a favore degli esercenti le attività commerciali non soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, senza alcun onere a carico dello Stato;

3°) consentire un ulteriore trattamento a carattere volontario, oltre quello previsto in modo obbligatorio, a facoltà degli interessati;

4°) attribuire la diretta responsabilità della gestione previdenziale ai settori protetti, in modo autonomo, pur sotto gli opportuni controlli degli organi competenti.

La realizzazione di siffatta iniziativa comporta, di necessità, la istituzione di un apposito Ente, con personalità giuridica pubblica, che, anche nella struttura oltre che nei compiti, valga ad affermare la validità dell'intraprendenza e del senso di responsabilità delle categorie interessate, capaci cioè di promuovere, nel loro interesse ed a loro spese, adeguati organi di assistenza senza aggravio a carico dello Stato, ed in grado del pari di farli funzionare democraticamente.

L'attività dell'Ente sarebbe rivolta all'assolvimento dei seguenti compiti istituzionali:

1°) la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, con il contributo dello Stato oltreché con il contributo individuale obbligatorio;

2°) la gestione dell'assicurazione obbligatoria previdenziale per gli iscritti non soggetti alla mutualità malattie e per eventuali forme di integrazione a carattere esclusivamente, volontario, a richiesta degli interessati, dirette a favorire un maggior trattamento di pensione, senza alcun particolare onere a carico dello Stato.

Più particolarmente l'Ente, denominato « *Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti le attività commerciali* », erogherebbe le seguenti principali prestazioni:

a) una pensione di vecchiaia (vitalizia, reversibile al coniuge, agli orfani minorenni ed eventualmente ai genitori) dopo il raggiungimento del 65° anno, purché l'iscritto possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva;

b) una pensione in caso di invalidità (vitalizia e reversibile come sopra indicato) purché l'iscritto possa far valere almeno un anno di contribuzione al verificarsi dell'invalidità;

c) una pensione ai superstiti (coniuge, orfani minorenni od eventualmente i genitori) in caso di morte dell'iscritto avvenuta durante il periodo di contribuzione, purché sia stata corrisposta almeno un'annualità di contributi prima del decesso;

d) un'indennità in capitale qualora si raggiungano i limiti d'età senza che si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia; oppure, in caso di fallimento, di cambiamento dell'attività, di emigrazione permanente fuori del territorio nazionale ed in ogni altro caso che determini la cancellazione dell'iscrizione alla Cassa.

La misura delle pensioni dirette viene proposta e prevista in un minimo di lire 15.000 mensili, per tredici mensilità, mentre le pensioni ai superstiti, indirette o di reversibilità sarebbero costituite da una aliquota della pensione diretta variante dal 60 al 100 per cento a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.

Della Cassa fanno parte obbligatoriamente gli iscritti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, accertati attraverso i prescritti elenchi, secondo le modalità previste. È rilevante, in proposito, sottolineare che il numero dei soggetti all'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente proposta di legge, si può considerare aggirantesi attorno ai due milioni di unità.

Le finalità assicurative e le relative gestioni sono opportunamente salvaguardate dal controllo esercitato dai Ministeri competenti sia direttamente sia attraverso il Collegio dei revisori dei conti, ove i detti Ministeri sono rappresentati.

La presente proposta di legge sottopone, pertanto, al Parlamento gli elementi concreti per una regolamentazione generale del problema previdenziale a favore degli esercenti le attività commerciali, secondo una duplice direttrice: una più larga capacità e possibilità assicurativa, da un lato, ed una più stabile e razionale consistenza organizzativa, dall'altro lato. Ciò, al fine di consentire, in rapporto al numero degli iscritti, una più larga disponibilità per sopperire agli obblighi istitutivi senza ulteriori aggravii statali, ed una diretta partecipazione delle categorie interessate all'esercizio delle gestioni.

È un'esperienza questa che merita indubbiamente la maggior comprensione del Parlamento dato il rilevante numero degli operatori interessati, e s'identifica nelle più ferme aspirazioni delle categorie commerciali, delle quali il proponente si reputa fedele interprete per le sue responsabilità nello specifico campo sindacale, secondo i principi fondamentali della solidarietà sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### FINALITÀ DELLA CASSA E ASSISTIBILI

##### ART. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti attività commerciali, degli ausiliari del commercio nonché dei loro familiari coadiuvanti.

La Cassa ha personalità giuridica di diritto pubblico.

##### ART. 2.

La Cassa ha lo scopo di concedere prestazioni costituite essenzialmente da pensioni, in caso di invalidità, vecchiaia e morte a favore degli iscritti e dei loro superstiti, nei termini e con le modalità stabilite dagli articoli dal 23 al 34 della presente legge.

##### ART. 3.

Rientrano nella presente assicurazione obbligatoria:

1°) gli iscritti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie nella loro qualità di titolari o conduttori in proprio di imprese commerciali ed i loro familiari coadiuvanti come tali risultanti dai prescritti elenchi degli assistibili;

2°) tutti gli altri esercenti attività commerciali, gli ausiliari del commercio che siano, comunque, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

b) partecipino al lavoro aziendale con carattere di continuità;

c) siano muniti, quando questa sia amministrativamente prescritta, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività;

3°) i loro familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955. n. 25. e successive modificazioni.

ART. 4.

Qualora l'impresa commerciale sia costituita in forma di società, per titolare di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'articolo precedente.

ART. 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di denunciare, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale di cui al successivo articolo:

- a) le loro generalità;
- b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per nessun altro titolo;
- c) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori di imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;
- d) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 3 potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 6.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività; la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4; le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nell'azienda indicati nell'articolo 3, paragrafo 3°).

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale prevista dall'articolo 6 della presente legge, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per il tramite del comune. La segreteria del comune o il segretario comunale, devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

## ART. 6.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la iscrizione alla Cassa degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari coadiuvanti soggetti alla assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale, o in caso di impedimento, dal rappresentante della Camera di commercio, di cui alla lettera *d*), ed è così composta:

*a*) otto membri, di cui cinque per le categorie commerciali in genere, due per i venditori ambulanti, uno per gli ausiliari del commercio, nominati dal prefetto, sentite le competenti Associazioni a carattere provinciale;

*b*) due membri nominati dal prefetto, scelti fra esperti in materia di previdenza e assistenza;

*c*) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

*d*) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica cinque anni.

## ART. 7.

La Commissione provinciale per l'accertamento e l'iscrizione degli esercenti attività commerciali soggetti alla presente legge, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari coadiuvanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, previo accertamento che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari della attività commerciale dai familiari coadiuvanti, indicando, per ciascun nominativo, la data di presentazione della denuncia.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele, la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

Ai fini di cui sopra la Commissione provinciale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui

all'articolo 5, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione, ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda d'ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro 15 giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica di cui ai precedenti commi senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i 15 giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei commercianti.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa nazionale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal presente articolo.

#### ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per l'accertamento dei soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) dal direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e del tesoro;

c) da otto membri, di cui cinque per le categorie commerciali in genere, due per i venditori ambulanti, uno per gli ausiliari del commercio, scelti tra i designati dalle rispettive associazioni a carattere nazionale;

d) dal presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri ed alle modalità per l'accertamento e la iscrizione degli eser-

centi attività commerciali agli effetti della presente legge;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi ai sensi dell'articolo 9.

#### ART. 9.

Avverso l'iscrizione e la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento agli stessi.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso alla Commissione centrale, prevista dall'articolo 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma. A cura dell'interessato il ricorso deve essere comunicato in copia alla Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate tramite la Commissione provinciale con la procedura prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti proposto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto, nonché le decisioni della Commissione centrale, sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa.

Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi nonché avverso le decisioni della Commissione provinciale, il prefetto della provincia in cui ha sede la Commissione stessa, può proporre opposizione e ricorso.

#### CAPO II.

#### GLI ORGANI DELLA CASSA

#### ART. 10.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Cassa. al cui funzionamento sovrain-

tende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

Il presidente è coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un vice presidente.

Sia il presidente che i vice presidenti, durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

ART. 11.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da due rappresentanti del commercio fisso per provincia eletti a maggioranza assoluta dagli iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un rappresentante del commercio ambulante eletto a maggioranza assoluta dagli ambulanti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 12.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali per l'amministrazione della Cassa con particolare riguardo alla determinazione degli oneri contributivi;

b) decidere sulle prestazioni integrative, fissare la misura del contributo e le modalità relative, per l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a termine del successivo articolo 39;

c) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

d) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.

ART. 13.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno o quando sia richiesto dai componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, a cura del presidente della Cassa, mediante avviso



contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati, i quali rappresentino altresì almeno tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati sono almeno 250 e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è compreso tra i 250 e i 500;

b) oltre i due voti indicati nella lettera precedente per i primi 500, ad un altro voto per ogni 500 se gli iscritti non superano il numero di 2.500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 2.500 iscritti, ad un altro voto per ogni 1.000 iscritti o frazione di 1.000 se il numero degli iscritti supera i 2.500.

#### ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da 15 consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo precedente.

Tra i consiglieri verranno eletti due vice presidenti. Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei membri. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ART. 15.

I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti da quei delegati, che tra gli esclusi nelle elezioni del Consiglio hanno avuto il maggior numero di voti.

ART. 16.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) nomina del presidente e dei vice presidenti nonché di sei consiglieri a componenti, insieme con il presidente e i vice presidenti, della Giunta esecutiva di cui all'articolo seguente;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) stabilire la misura dei contributi in esecuzione dei criteri generali fissati dal successivo articolo 37 e deliberare sull'ordinamento tecnico e amministrativo della Cassa;

d) deliberare sul regolamento organico del personale, ivi compreso il direttore della Cassa nazionale, il quale parteciperà, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato nazionale dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;

e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

f) esercitare le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

ART. 17.

La Giunta esecutiva si compone del presidente, dei vice presidenti e dei sei consiglieri eletti a scrutinio segreto, dal Consiglio di amministrazione. La Giunta si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 18.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) decide sui ricorsi in materia di prestazioni:

f) delibera in caso di urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 16;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

## ART. 19.

Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima, è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di 60 giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla medesima scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

## ART. 20.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate dal direttore.

## ART. 21.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

ART. 22.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

- a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
- b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

CAPO III.

LE PRESTAZIONI

ART. 23.

Le prestazioni concesse dalla Cassa sono:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di invalidità;
- c) pensioni ai superstiti.

ART. 24.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni di età, purché l'iscritto possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Per gli iscritti di cui al n. 1° dell'articolo 3 della presente legge vale la tabella riportata all'articolo 43.

ART. 25.

La misura della pensione di vecchiaia verrà stabilita in funzione dei contributi versati dall'iscritto. In ogni caso essa non potrà mai essere inferiore alle lire 15.000 mensili.

Per gli iscritti di cui al n. 1° dell'articolo 3 della presente legge, nei primi cinque anni di applicazione di essa, la misura minima delle pensioni di invalidità e vecchiaia non potrà essere inferiore alle lire 6.500 mensili; nel secondo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura minima delle pensioni suddette, per gli iscritti in parola, non potrà essere inferiore alle lire 10.000 mensili, mentre successivamente al decimo anno la misura minima delle pensioni di invalidità e vecchiaia, sempre per

gli iscritti di cui sopra, sarà quella di cui al primo comma del presente articolo.

Sono altresì previste integrazioni alle pensioni di cui ai commi precedenti, derivanti da contribuzioni di carattere non obbligatorio.

ART. 26.

All'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale e che determini la sua cancellazione dagli albi degli iscritti alla Cassa, nonché una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 60 per cento, spetta una pensione di invalidità purché egli possa far valere almeno un anno di contribuzione antecedente al verificarsi dell'invalidità.

La misura annua della pensione di invalidità verrà stabilita in funzione dei contributi versati dall'iscritto. Nel caso che la anzianità contributiva risulti inferiore ai 15 anni, ai fini della prestazione in parola verranno considerati sempre 15 anni di anzianità contributiva utile. In ogni caso la misura della pensione di invalidità non potrà mai essere inferiore alle lire 15.000 mensili.

Le norme di cui al presente articolo si applicano indistintamente a favore di tutti gli iscritti alla Cassa.

ART. 27.

Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel successivo articolo 28, secondo le aliquote previste dall'articolo 29.

Il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenuti posteriormente alla data di inizio del pensionamento di vecchiaia non danno diritto a pensione di reversibilità, tranne che per i figli legittimi anche se postumi. Danno invece diritto a pensione di reversibilità il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento, nel caso di pensioni di invalidità.

ART. 28.

In caso di morte dell'iscritto che abbia maturato almeno un anno di contribuzione alla Cassa, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi, di età inferiore ai 21 anni e, in mancanza di questi, ai genitori a completo carico, una pensione indicata nell'articolo seguente.

ART. 29.

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista per il *de cuius* in caso di invalidità:

- 60 per cento per un superstite;
- 80 per cento per due superstiti;
- 90 per cento per tre superstiti;
- 100 per cento per quattro o più superstiti.

ART. 30.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età;

4°) i genitori per il periodo di tempo in cui risultino titolari di una licenza di commercio.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che risulti inabile a lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Nei casi in cui cessa il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 31.

In caso di fallimento, di cambiamento dell'attività professionale, di emigrazione permanente al di fuori del territorio nazionale ed in ogni altro caso che determini la cancellazione dagli albi di cui all'articolo 3 con conseguente cessazione dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa, l'iscritto che non ha già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non si avvalga della facoltà di cui al successivo articolo 32, ha diritto ad una liquidazione in capitale pari al cumulo di tutti i contributi da lui versati alla Cassa.

L'iscritto che trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ha maturato il diritto alla pensione di vec-

chiaia ma non ha raggiunto l'età del pensionamento, viene esonerato dall'obbligo del pagamento dei contributi, continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e morte fino al raggiungimento del 65° anno di età, ed a partire da questa epoca percepirà la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25.

## ART. 32.

L'iscritto che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 31 e che non ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, non chiede alla Cassa l'indennità in capitale di cui al primo comma dell'articolo 31, ha facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni principali concesse dalla Cassa.

La misura di tali versamenti deve essere uguale a quella dell'ultimo anno di contribuzione.

## ART. 33.

L'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione alla Cassa cessa al raggiungimento del 65° anno di età da parte dell'iscritto.

Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non avessero maturato il diritto a pensione di vecchiaia possono continuare volontariamente il versamento dei contributi fino a conseguire questo diritto.

Nel caso che essi non intendessero avvalersi di tale facoltà verrà loro corrisposta una indennità in capitale pari al cumulo dei contributi versati.

## ART. 34.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Le modalità di erogazione di tale dodicesimo sono quelle stesse previste nella fattispecie dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia.

## ART. 35.

La pensione all'iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto a pensione purché ne sia fatta domanda entro due anni dalla data in cui sorge tale diritto. In caso diverso la pensione decorre senza pagamenti di arretrati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

La domanda deve essere corredata della prescritta documentazione.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato sempre che gli aventi diritto presentino domanda alla Cassa entro quattro anni dal decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento di arretrati, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 36.

Tutte le pensioni erogate dalla Cassa saranno riliquidate ogni qualvolta si verifichi una variazione non inferiore al 20 per cento dell'indice nazionale del costo della vita pubblicato mensilmente dall'Istituto nazionale di statistica.

CAPO IV.

CONTRIBUTI

ART. 37.

Al funzionamento della Cassa si provvede mediante un contributo a carico dello Stato e un contributo a carico degli iscritti.

ART. 38.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale obbligatorio: la misura di tale contributo è fissata, per il primo anno di gestione, in lire 644 mensili per gli iscritti obbligatoriamente all'assicurazione contro le malattie ed in lire 1288 mensili per tutti gli altri iscritti.

Per gli anni successivi la misura del contributo, su proposta del Consiglio di amministrazione, verrà determinata dall'Assemblea dei delegati in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, e sottoposta alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 39.

L'iscritto ha facoltà di versare contributi suppletivi non obbligatori al fine di beneficiare di prestazioni integrative, l'entità delle quali verrà stabilita dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 40.

Il versamento dei contributi individuali sarà effettuato dagli iscritti in sei rate bimestrali.



I contributi versati verranno accreditati in un apposito conto individuale intestato a ciascun iscritto.

La riscossione dei contributi di cui al presente articolo può essere effettuata mediante l'applicazione su tessere personali di marche oppure mediante ruoli esattoriali.

I ruoli dovuti a norma del presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti per regolarizzazioni arretrate dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 41.

Le prestazioni assicurate dalla Cassa a norma della presente legge si cumulano con quelle derivanti da qualsiasi altra forma di previdenza in dipendenza di qualsiasi altra attività lavorativa esercitata dall'iscritto.

ART. 42.

I rapporti finanziari eventualmente insorgenti tra la Cassa e altri Enti previdenziali saranno regolati dalle leggi in vigore e da apposite convenzioni che saranno sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

ART. 43.

Tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1977 coloro che, ai sensi della presente legge, sono tenuti all'obbligo dell'assicurazione vengono, in deroga alle norme generali, ammessi alla liquidazione della pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di cui al seguente prospetto:

Anni	Età	Contributi bimestrali
1964 . . . . .	65	6
1965 . . . . .	65	12
1966 . . . . .	65	18
1967 . . . . .	65	24
1968 . . . . .	65	30
1969 . . . . .	65	36
1970 . . . . .	65	42
1971 . . . . .	65	48
1972 . . . . .	65	54
1973 . . . . .	65	60
1974 . . . . .	65	66
1975 . . . . .	65	72
1976 . . . . .	65	78
1977 . . . . .	65	84

La concessione della pensione di vecchiaia di cui alla tabella sopra riportata è inoltre condizionata all'accertamento che i pensionabili abbiano svolto, per cinque anni precedenti la data di presentazione delle domande di pensione, attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge, ovvero siano iscritti da cinque anni all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Le condizioni di cui sopra sono richieste anche ai fini della concessione della pensione di invalidità.

ART. 44.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo, limitatamente agli iscritti di cui al n. 1° dell'articolo 3, con un contributo annuo complessivo di lire 2 miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1963-64.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma del presente articolo, è determinato dalla necessità di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui all'articolo 43 della presente legge e verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere del contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1963-64, concernenti il fondo occorrente a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 45.

L'esercizio finanziario della Cassa coincide con l'anno solare.

ART. 46.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Cassa nazionale e dei suoi organi e servizi periferici.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio di amministrazione della Cassa e può essere nominato un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre un anno.

ART. 47.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, nominerà il commissario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta da 6 rappresentanti delle categorie degli esercenti attività commerciali, di cui quattro per la categoria dei commercianti fissi, uno per gli ausiliari del commercio ed uno per i venditori ambulanti.

La gestione commissariale non dovrà durare oltre un anno dalla data del decreto di nomina del commissario della Cassa e della Commissione consultiva, di cui al comma precedente.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

ART. 48.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia la Commissione provinciale di cui all'articolo 6.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Cassa nazionale.

ART. 49.

Il commissario della Cassa nazionale di cui all'articolo 47 deve in particolare:

- a) prendere tutte le iniziative concernenti l'esecuzione della presente legge;
- b) adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 11 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

ART. 50.

Su proposta del commissario della Cassa nazionale e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovranno essere

nominati in ciascuna provincia i delegati della Cassa nazionale i quali dureranno in carica per lo stesso periodo della gestione commissariale della Cassa, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) tenere il collegamento con la Commissione provinciale di cui all'articolo 6, per quanto riguarda l'accertamento e l'iscrizione negli elenchi dei soggetti alla presente legge, secondo le modalità e i termini fissati negli articoli 5 e seguenti;

b) provvedere, secondo le disposizioni del commissario della Cassa nazionale, allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del commercio fisso di cui alla lettera a) dell'articolo 11, per la nomina dei delegati;

c) provvedere, secondo le disposizioni del commissario della Cassa nazionale, alle elezioni in merito alla nomina del rappresentante, nell'ambito regionale, del commercio ambulante, di cui alla lettera b) dell'articolo 11, elezioni che saranno convocate direttamente dal commissario della Cassa nazionale.

Il delegato del commissario della Cassa nazionale nell'ambito della rispettiva provincia sarà coadiuvato da una Commissione consultiva nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con lo stesso decreto di nomina del delegato, e così composta:

a) cinque componenti di categorie commerciali;

b) tre esperti in materia di previdenza ed assistenza.

Il delegato provinciale esercita le sue attività secondo le direttive del commissario della Cassa nazionale per conto del quale agisce nella rispettiva provincia ed al quale risponde dell'attività medesima.

#### ART. 51.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

#### ART. 52.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.